

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE**  
**PROVINCIA DI CREMONA**  
**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2**  
**SETTORE FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE n. 14 del 31.01.2019**

**OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO BROKER ASSICURATIVO TRIENNIO 2019/2021. – CIG: Z4226F11BD.**

L'anno **DUEMILADICANNOVE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO** alle ore **15,00**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;

**DATO ATTO** che negli anni precedenti ci si è sempre avvalsi della collaborazione di un broker assicurativo;

**CONSIDERATO** che l'ausilio del broker agli uffici del Comune appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per la conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e proporre quindi le migliori forme assicurative reperibili sul mercato nonché di fornire la migliore assistenza in caso di gare per tali tipi di servizi;

**DATO ATTO** che pacifica e consolidata giurisprudenza riconosce l'opportunità e la legittimità del ricorso a forme di intermediazione assicurativa da parte di enti pubblici;

**RITENUTO** che l'assistenza e consulenza del broker è opportuna e conveniente in quanto le prestazioni dello stesso vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi, mediante il riconoscimento da parte della compagnia assicuratrice di una quota percentuale della provvigione relativa la premio a cui si riferisce il contratto concluso, premio che rimane invariato nulla essendo dovuto in aggiunta;

**RITENUTO** opportuno continuare ad avvalersi dell'attività di broker assicurativo per garantire una più efficace ed efficiente tutela assicurativa del patrimonio dell'Ente e dai rischi derivanti dall'attività dell'ente medesimo;

**DATO ATTO** che il 31/12/2018 è scaduto l'incarico per il servizio di broker assicurativo affidato alla società S. Lorenzo srl di Brescia e si deve pertanto procedere con un nuovo affidamento;

**RITENUTO** pertanto di procedere ad un nuovo affidamento per il triennio 2019/2021 ricercando un nuovo operatore in virtù del principio della rotazione nell'affidamento di servizi e/o forniture;

**DATO ATTO** che provvedendo a stimare l'importo delle provvigioni percepite dal broker sulla base dei premi mediamente pagati negli anni scorsi, l'importo che ne deriverebbe risulterebbe notevolmente inferiore alla soglia di € 40.000,00;

**PRESO ATTO** che l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per affidamenti di importo inferiore ad €40.000,00 di potersi rivolgere ad una sola ditta nel rispetto del principio di rotazione negli inviti;

**RITENUTO** pertanto di procedere mediante affidamento diretto;

**SENTITA** quindi la società Bonsignore & Partners Insurance Broker Srl con sede a Milano – Corso Sempione 68, società Segnalata da Anci, che si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico in oggetto alle condizioni riportate nel disciplinare allegato;

**EVIDENZIATO** che la suddetta società si occupa da anni di enti pubblici, opera per numerosi Comuni e presenta pertanto adeguate garanzie di affidabilità e competenza;

**DATO ATTO** che procedura di affidamento è identificata con il **CIG Z4226F11BD**;

**VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

**DATO ATTO** che il Comune, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, opera in esercizio provvisorio e pertanto secondo quanto previsto dall'art. 163 comma 5 del TUEL 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**VISTO** che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che con decreto sindacale 01/2018 del 05.02.2018 con il quale è stata riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08.03.2018 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa;
- 2) di affidare il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa per un periodo di anni tre decorrenti dalla data del presente affidamento alla società Bonsignore & Partners insurance broker con sede in Milano – Corso Sempione 68;
- 3) di dare atto che il servizio viene svolto alle condizioni previste nel disciplinare allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che il presente affidamento non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti e pertanto la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

- 5) di dare atto che il contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dell'allegato disciplinare di incarico;
- 6) di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PASSERI Nicoletta

---

\*\*\*\*\*

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, lì 31.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PASSERI Nicoletta

---

\*\*\*\*\*

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e contabile in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 31.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PASSERI Nicoletta

---

\*\*\*\*\*

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì, 12.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone,12.02.2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
F.to ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA  
ASSICURATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE**

**ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di "Consulenza e brokeraggio assicurativo", di cui al D.lgs. 7/9/2005 n. 209 s.m.i. a favore del COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE.

L'incarico viene affidato alla Società:

*Bonsignore & Partners Insurance Broker Srl, iscritta al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) al n. B000060213, con sede in Milano, Corso Sempione 68.*

Il servizio sarà espletato ai patti, termini e condizioni di seguito specificati.

Oggetto del servizio:

- a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative dell'Ente;
- b) analisi delle coperture assicurative in essere, individuazione delle eventuali criticità e dei possibili spazi di miglioramento, elaborazione di uno studio di merito;
- c) stesura di un "programma assicurativo" coordinato, completo e personalizzato, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico dell'Ente;
- d) servizio di risk management atto a conseguire, identificando tutti i rischi in capo all'Ente, un elevato standard nella protezione durevole del patrimonio;
- e) elaborazione dei capitolati speciali;
- f) assistenza nella stesura dei bandi e di tutti i documenti necessari alla predisposizione delle eventuali gare per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi;
- g) attività di assistenza in sede di gara e/o trattativa per il collocamento dei contratti assicurativi;
- h) attività di gestione tecnica e amministrativa dei contratti sia quelli in essere al momento dell'affidamento del servizio che quelli acquisiti per il tramite del broker stesso;
- i) attività di formazione del personale preposto e consulenza in materia assicurativa;
- j) attività di assistenza nella gestione dei sinistri.

**ART. 2 – DURATA DELL'INCARICO**

L'incarico ha durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data dell'affidamento del servizio.

Alla scadenza l'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ai sensi della normativa vigente.

In caso di scadenza naturale o anticipata risoluzione, il broker, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'Ente stesso, trascorsi i quali, senza un evidente diniego da parte dell'Ente, esso si rinnoverà per un altro anno.

### **ART. 3 – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER**

Il broker nell'espletamento del servizio:

- dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle effettive necessità del COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
- non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il Suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente. In caso contrario il broker risulterà direttamente responsabile;
- è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile;
- sono a carico del broker:
  - tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
  - i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

### **ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE**

IL COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE si impegna a fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

### **ART. 5 – PREROGATIVE DELL'ENTE**

Resta in esclusiva competenza dell'Ente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte sottoposte dal broker;
- b) la decisione finale sulle coperture da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

### **ART. 6 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il broker incaricato è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutti o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

### **ART. 7 – RISOLUZIONE ANTICIPATA**

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verificano gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del broker nel presente capitolato o nella lettera di invito.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine entro il quale il broker dovrà fornire le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D.Lgs. 209/20058 o nel caso in cui venga dichiarato fallito.

## **ART. 8 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI**

L'Ente indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del broker.

## **ART. 9 – COMPENSI DEL BROKER**

I compensi del broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate tutte le coperture assicurative dell'Ente. Pertanto nulla sarà dovuto dall'Ente al broker per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

## **ART. 10 – PAGAMENTO DEI PREMI**

Il pagamento dei premi dovuti alle Compagnie di assicurazione avverrà per il tramite del broker che pertanto provvederà al versamento degli stessi alle Compagnie menzionate, trattenendo a proprio favore le commissioni di propria spettanza. Il broker dovrà trasmettere tempestivamente la quietanza del pagamento del premio e la documentazione attestante la validità della polizza.

## **ART. 11 – FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Cremona.

## **ART. 12 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 196/2003 s.m.i., ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

## **ART. 13 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente.

Li

IL SINDACO  
*ROTTOLI Luigi*

---